

**N. R.G. 32056/2021**

Numero registro generale 32056/2021

Numero sezionale 4226/2025

Numero di raccolta generale 31821/2025

Data pubblicazione 05/12/2025



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ENRICO SCODITTI	Presidente
MARCO MARULLI	Consigliere
ALESSANDRA DAL MORO	Consigliere
SILVIA VITRO'	Consigliere Rel.
MASSIMO FALABELLA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 32056/2021 R.G. proposto da:

\_\_\_\_\_, già \_\_\_\_\_  
(C.F. \_\_\_\_\_)  
con sede legale in \_\_\_\_\_  
rappresentata e difesa dagli avvocati \_\_\_\_\_ del Foro di Modena e prof. avv. \_\_\_\_\_  
elettivamente domiciliata presso lo studio del prof. avv. \_\_\_\_\_  
in forza di procura rilasciata  
su separato foglio

- ricorrente -

pagina 1 di 9

Firmato Da: ENRICO SCODITTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 76a7a4606045114



Numero registro generale 32056/2021  
Numero sezionale 4226/2025  
Numero di raccolta generale 31821/2025  
Data pubblicazione 05/12/2025

contro

(C.F. ) in persona del legale rappresentante  
pro tempore, signor , con sede in  
, rappresentata e difesa dall'avv. l , presso lo studio  
della quale, in , elegge domicilio giusta  
procura rilasciata con atto separato e depositato unitamente al controricorso  
- controricorrente -

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, sezione terza civile, n.  
1231/2021, pubblicata il 20/5/2021 NRG 1513/2017

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal  
Consigliere Silvia Vitro

#### FATTI DI CAUSA

**1)** Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 2833/2016, ha accolto parzialmente le domande di (citazione del 2014) di ripetizione di somme addebitate per interessi ultralegali, anatocismo, CMS e valute, relativamente a rapporti di c/c e c/anticipi estinti, intercorsi tra le parti (un c/c ordinario e 4 c/c anticipi accesi nel 1998 ed estinti nel 2011 e 2012, e 2 c/c finanziamento estinti nel 2000 e 2001), considerando nulle le relative clausole dei contratti.

Riteneva, inoltre, di accogliere l'eccezione della banca di prescrizione decennale per i conti/finanziamenti, ma non per gli altri rapporti, dovendosi considerare le rimesse tutte ripristinatorie, con prescrizione decennale decorrente dalla chiusura dei singoli rapporti.

Condannava la banca al pagamento di €. 191,799,25.

pagina 2 di 9

Firmato Da: ENRICO SCODITTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 76a7fa460604514



Numero registro generale 32056/2021

Numero sezionale 4226/2025

Numero di raccolta generale 31821/2025

**2)** a ha appellato la sentenza, sostenendo, tra l'altro, ~~che dovevano~~  
essere ritenute solutorie tutte le rimesse derivanti dai c/anticipi (e quindi  
prescritte ante 2004), anche se girocontate sul conto corrente ordinario, perché i  
castelletti avevano natura solutoria e non erano assimilabili all'apertura di credito.

ha replicato che, anche per gli anticipi su fatture, in presenza di  
affidamento, tutte le rimesse dovevano considerarsi ripristinatorie, che anche  
nella documentazione bancaria il fido era indicato come "apertura di credito in  
c/c per anticipo su fatture" e non "castelletto di sconto", e che gli affidamenti  
erano stati dimostrati dai documenti in atti, comprese le risultanze della centrale  
rischi.

Con appello incidentale, poi, ha, tra l'altro, chiesto che il  
conteggio delle somme da restituire partisse dall'apertura dei rapporti e non dal  
decennio a ritroso dalla chiusura degli stessi.

La Corte d'Appello, con la sentenza n. 1231/2021 pubblicata in data  
20/5/2021, ha confermato la validità del contratto monofirma, ha rilevato  
l'illegittimità dell'applicazione di anatocismo, CMS, spese e commissioni non  
pattuite, ha accolto il primo motivo dell'appello incidentale, ritenendo che la  
prescrizione non decorresse che dalla chiusura dei conti (tra il 2011 e il 2012) e  
che quindi tutti i conteggi andassero effettuati a partire dall'inizio dei rapporti,  
anche oltre il decennio, e ha ricalcolato il saldo nella misura di €. 138.889,40 a  
credito del correntista, con obbligo del medesimo di restituire la differenza tra tale  
somma e quella, superiore, oggetto della condanna in primo grado.

**3)** Con ricorso del 20/12/2021 ha impugnato la sentenza  
della Corte d'Appello di Bologna, proponendo due motivi di ricorso.  
resiste con controricorso.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

pagina 3 di 9

Firmato Da: ENRICO SCODITTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 76a17a460604514



Numero registro generale 32056/2021

Numero sezionale 4226/2025

Numero di raccolta generale 31821/2025

Data pubblicazione 05/12/2025

**1)** Primo motivo di impugnazione (*Violazione falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all'art. 2935, 2946 e 2033 c.c. per avere la Corte d'appello considerata provata l'esistenza di rimesse ripristinatorie intervenute sul conto ai fini della decisione sulla decorrenza della prescrizione dalla chiusura del conto seppure in presenza di annotazioni avvenute su saldo attivo, a credito del correntista, costituenti pagamenti*).

La ricorrente sostiene che la Corte di Appello abbia violato il disposto di cui agli art. 2935 e 2033 c.c. ritenendo erroneamente la decorrenza della prescrizione decennale dalla chiusura del conto, anche in ipotesi in cui l'azione di ripetizione abbia avuto ad oggetto i pagamenti delle competenze trimestrali, avvenuti contestualmente alla loro annotazione in conto poiché eseguiti su saldo attivo ed a credito del correntista.

Specifica la ricorrente che la Corte ha affermato apoditticamente che tutti i versamenti eseguiti sui rapporti c/c ordinario 888392 e sui c/c anticipi 889049, 889050, 889051, 889052 fossero di natura ripristinatoria, mentre gli allegati alla CTU attestavano il passaggio a credito del conto nel periodo 2001-2004 e tale passaggio a credito (non contestato dalla controparte) comportava l'avvenuto pagamento di tutti i presunti addebiti illegittimamente applicati fino a tale data.

La ricorrente afferma che una rimessa ripristinatoria presuppone sempre un conto passivo, in quanto funge da ripristino della provvista nei limiti del fido.

Come sostanzialmente spiegato dalla Cass. S.U. 24418/2010, il pagamento, invece, che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.

Tale spostamento patrimoniale in favore della \_\_\_\_\_, osserva la ricorrente, si verifica anche laddove il conto diventi attivo e l'indebito intervenga su saldo a credito del correntista. In questo caso, il conto attivo consente di pagare immediatamente gli addebiti registrati trimestralmente e la \_\_\_\_\_ percepisce il

pagina 4 di 9

Firmato Da: ENRICO SCODITTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 76af7a4606045114



Numero registro generale 32056/2021

Numero sezionale 4226/2025

Numero di raccolta generale 31821/2025

Data pubblicazione 12/2025

pagamento delle competenze in pari data con il loro addebito sul conto, attuandosi uno spostamento patrimoniale a favore dell'Istituto coincidente con la data di sua esecuzione.

**2)** Secondo motivo di impugnazione (*"Omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti sub specie di presenza rimesse solutorie (art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.) nonché violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all'art. 115 c.p.c., 2697 c.c. e 2935 c.c."*).

Secondo la ricorrente la Corte erroneamente ha ritenuto che tutti i versamenti effettuati nei rapporti in esame fossero ripristinatori, considerando che l'affidamento complessivo dovesse essere individuato nella sommatoria degli affidamenti tecnici "castelletti" con l'apertura di credito.

La ricorrente afferma, invece (e lo ribadisce nella memoria del 18/11/2025), che, ai fini dell'individuazione delle rimesse solutorie, è necessario tenere distinte l'apertura di credito (fido di cassa) dai fidi di altra natura (castelletti o sconti effetti).

Solo con l'apertura di credito si viene a creare un'immediata e incondizionata disponibilità di credito in favore del correntista, il quale potrà effettuare rimesse ripristinatorie della provvista fino alla scadenza o risoluzione del contratto.

Il castelletto di sconto o il fido per smobilizzo crediti non attribuiscono, invece, al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di denaro, ma sono esclusivamente fonte per la banca dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidatario presenterà.

**3)** Il secondo motivo, da esaminare in via pregiudiziale, è fondato.

La Corte d'Appello ha affermato che il cliente ha dimostrato la natura ripristinatoria delle rimesse mediante la documentazione versata ed esaminata

pagina 5 di 9

Firmato Da: ENRICO SCODITTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 76a7a460604514





Numero registro generale 32056/2021

Numero sezionale 4226/2025

Numero di raccolta generale 31821/2025

Numero di pubblicazione 12/2025

dal CTU- che ha concluso per l'esistenza di un "conto unico" affidato in forma mista (fido di cassa e anticipo effetti sbf)-, e che inoltre molteplici documenti evidenziano sin dall'apertura dei rapporti nel 1998 linee di credito in c/c per cassa e promiscuamente, modificati in aumento nel 2002, 2010, diminuite nel 2011.

Ha aggiunto che non colgono nel segno le deduzioni della banca volte a non considerare i "castelletti", perché i fidi evidenziati avevano carattere per la quasi totalità "promiscuo", e che la giurisprudenza riferita al diverso caso dell'azione revocatoria non considera che la banca nel caso di anticipi su fatture mette a disposizione del cliente un importo che poi viene estinto al momento dell'effettivo incasso dal cliente.

Infine ha sottolineato che neppure il fatto che i saldi dei conti fossero quasi sempre positivi poteva giovare alle tesi della banca, perché ciò significava solo che le rimesse evidentemente erano eseguite su saldi entro il limite del fido e non sconfinanti.

La Corte d'appello ha quindi concluso che le rimesse erano eseguite così sempre su saldi entro il limite del fido.

Il vizio denunciato dalla ricorrente non consiste nell'erronea ricostruzione di un fatto, ma nell'errata interpretazione giuridica dei fatti.

In particolare, la suddetta conclusione della sentenza impugnata viola il principio di diritto, più volte affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui, *"in caso di castelletto di sconto, o fido per smobilizzo crediti, non sussiste la copertura di un conto corrente bancario in quanto essi, a differenza del contratto di apertura di credito, non attribuiscono al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono solo fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidato presenterà. Deriva da quanto precede, pertanto, che ai fini dell'esercizio della detta azione le rimesse effettuate su tale conto dal cliente poi fallito hanno carattere solutorio ove, nel corso del*

pagina 6 di 9

Firmato Da: ENRICO SCODITTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 76a7f46060451f4



Numero registro generale 32056/2021

Numero sezionale 4226/2025

Numero di raccolta generale 31821/2025

Numero di pubblicazione 12/2025

*rapporto il correntista abbia sconfinato il limite di affidamento concesso con il diverso contratto di apertura di credito. Tale distinzione non viene meno se tra le due linee di credito sia stabilito un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente di corrispondenza, trattandosi di meccanismo interno di alimentazione del conto attraverso le rimesse provenienti dalle singole operazioni di smobilizzo crediti, alla stregua di qualunque altra rimessa di diversa provenienza." (Cass. sez. I, 11/05/2016, n.9621; Cass. civ., sez. I, sez. I, 13/01/2022, n.926; Cass. 13510/2015; Cass. 12306/2010).*

Il fatto che tale principio sia stato affermato in tema di revocatoria fallimentare non vale ad escluderne l'applicazione ove il cliente agisca in sede di ripetizione e la banca eccepisca la prescrizione, essendo comune il principio di diritto.

Si ribadisce, quindi, che i conti anticipi e i fidi tecnici non possono essere assimilati, né sommati, nemmeno ai fini della prescrizione, all'apertura di credito, dal momento che non consentono una immediata e incondizionata disponibilità di credito.

E anche ove esista un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente che riflette l'apertura di credito, le diverse forme tecniche non mutano la loro natura e il castelletto, pur regolato nel medesimo conto, non rappresenta una forma di utilizzazione dell'apertura di credito (in tal senso si veda anche per es. Cass. civ., sez. I, 11/09/1993, n.9479: "Il castelletto di sconto è un negozio che si distingue da quello di apertura di credito, in quanto con esso la banca si impegna, nel limite e per il tempo concordati, a scontare, a favore di un soggetto determinato, gli effetti e le ricevute bancarie che questo le presenterà e, pertanto, non implica, anche se regolato in conto corrente, alcun trasferimento di denaro al cliente (neppure nella forma della "messa a disposizione"); mentre detto trasferimento

pagina 7 di 9

Firmato Da: ENRICO SCODITTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 76a7a460604514



Numero registro generale 32056/2021

Numero sezionale 4226/2025

Numero di raccolta generale 31821/2025

*avverrà solo in forza dei singoli negozi di sconto e l'obbligazione restitutiva dello scontatario sorgerà solo ove i documenti scontati rimangano insoluti (in forza di tale principio la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che ha ritenuto atti solutori - come tali revocabili a norma dell'art. 67 l. fall. - i versamenti effettuati dal fallito sul conto corrente bancario nella parte eccedente l'apertura di credito, in quanto il "castelletto", pur regolato nel medesimo conto, non rappresenta, in difetto di specifici elementi contrari, una forma di utilizzazione dell'apertura di credito stesso").*

Il termine di prescrizione per l'azione di ripetizione di addebiti nulli nei conti anticipi o alla presenza di "castelletti", dunque, decorre dalla data del pagamento, ossia dalla data dell'incasso o dell'addebito in conto corrente.

**4)** Il ricorso va, pertanto, accolto in parte in relazione al secondo motivo, restando assorbiti la restante parte del secondo motivo ed il primo motivo.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; al giudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie parzialmente il secondo motivo, considerando assorbiti la restante parte del secondo motivo ed il primo motivo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 28/11/2025

Il Presidente  
Dott. Enrico Scoditti

pagina 8 di 9

Firmato Da: ENRICO SCODITTI Ennesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 76a77a4606045114





Numero registro generale 32056/2021

Numero sezionale 4226/2025

Numero di raccolta generale 31821/2025

Data pubblicazione 05/12/2025

pagina 9 di 9

Firmato Da: ENRICO SCODITTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA. 1 Serial#: 76aaf7a460604514



